

Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2023, n. 12092. Pres. Genovese. Rel. Iofrida.

Fatto

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5501/2019, pubblicata l'11/9/2019, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che aveva respinto tutte le domande proposte dalla società cooperativa A. San Giovanni contro la società cooperativa A. (società questa "germinata" dalla San Giovanni, su iniziativa di X.P.M., presidente del Consiglio di Amministrazione di tale cooperativa) e Y.Y., vice presidente della A. San Giovanni, già dipendente della cooperativa, e presidente della A., di condanna delle parti convenute al risarcimento del danno cagionato all'attrice, essendo entrambe le società operanti nel settore dei servizi di autopubbliche, dalla condotte illecite concorrenziali dalle stesse poste in essere, nel 2012, in violazione degli artt. 2105 e 2598 c.c.. I giudici di appello, in accoglimento parziale del gravame della San Giovanni, esclusa la ricorrenza di una responsabilità contrattuale ex art. 2105 c.c., della Y., avendo la stessa cessato di essere dipendente della San Giovanni sin dal 2009, tre anni prima della consumazione dell'attività illecita contestata, hanno ritenuto che l'impugnazione era da accogliere con riferimento agli illeciti concorrenziali consistiti, nel periodo ottobre-novembre 2012, sia nello storno di 180 soci artigiani della San Giovanni, passati alla concorrente A., a seguito dell'inoltro, da parte della Y., per mezzo di sms indirizzati ai soci ed agli utenti della cooperativa San Giovanni, della comunicazione, non veritiera, come già accertato dal Tribunale, circa il mutamento di sede (dalla (*) alla vicina (*)) della cooperativa San Giovanni (mentre il trasferimento aveva riguardato la sola cooperativa A.) sia nell'intestazione alla A. del contratto di licenza del software gestionale (*), precedentemente intestato alla San Giovanni, ottenuto mediante ingannevoli comunicazioni alla società licenziante. La Corte territoriale ha rilevato che, quanto allo storni dei soci, l'illecito concorrenziale, ex art. 2598 c.c., n. 3, era ravvisabile anche quando la condotta illecita sia solo "potenzialmente produttiva di danno", cosicché non era necessaria la dimostrazione del nesso causale tra la non veritiera comunicazione di trasferimento di sede della San Giovanni e la "migrazione" dei 180 soci artigiani dalla stessa alla A., mentre, quanto al mutamento d'intestazione del contratto di licenza del software, l'illecito era provato dalle comunicazioni inviate dalla Y. alla licenziante che "lasciavano intendere che "il mutamento d'intestazione" del contratto fosse richiesto concordemente" dalle due società, circostanza questa non vera. Ad avviso della Corte d'appello, era, invece, da confermare il rigetto della domanda di risarcimento danni, in difetto di prova del danno nel suo ammontare, e, nella specie, la prova dell'an in relazione al trasferimento dei soci artigiani, che certamente aveva comportato una riduzione dei ricavi della cooperativa, non consentiva il ricorso neppure alla liquidazione equitativa del danno, in difetto di produzione da parte della San Giovanni, quanto meno, dei bilanci sociali, mentre, in relazione al trasferimento della licenza, era rimasto indimostrato l'effettivo nocimento per la San Giovanni, per la necessità di acquisire altro software gestionale o per l'appropriazione degli archivi informatici della società; non poteva essere accolta neppure la richiesta di adozione di misure di coercizione diretta o indiretta, essendo cessata la condotta illecita nell'ottobre-novembre 2012, ma doveva essere applicata la sanzione della pubblicazione del dispositivo della sentenza, a carico dei responsabili dell'illecito concorrenziale, ai sensi dell'art. 2600 c.c., comma 2, trattandosi di provvedimento sanzionatorio che prescinde dal concreto verificarsi di un danno risarcibile. Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, Y.Y. e la società A. Società Cooperativa a r.l. propongono distinti ricorsi per cassazione, entrambi notificati l'11/3/2020, affidati, rispettivamente, a nove e cinque motivi, nei confronti della A. Sn Giovanni Società Cooperativa a r.l. in liquidazione (che resiste con controricorso, notificato il 22-25/6/2020). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi

1. I distinti ricorsi, notificati lo stesso giorno (entro il termine lungo di impugnazione semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., considerata la sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020, X.L. n. 18 del 2020, ex art. 83 e X.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1), già riuniti sotto unico numero di iscrizione a ruolo, vanno considerati come principale quello di A. e incidentale quello della Y..

In vero, come chiarito da questa Corte (Cass. 3004/2004), "il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuato con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, dovendo conseguentemente considerarsi principale il ricorso depositato per primo ed incidentale quello depositato per secondo" (conf. Cass. 25662/2014).

2. La ricorrente principale A. lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2598 c.c., n. 3, per avere la Corte d'appello ritenuto che già il Tribunale avesse accertato l'idoneità delle condotte della Y. (l'invio di sms e la reintestazione della licenza del software) a danneggiare l'altrui azienda, laddove, invece, tale prova non era stata fornita né in primo grado né in appello, e per avere comunque ritenuto gli atti idonei a danneggiare la San Giovanni, idoneità insussistente; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall'idoneità delle condotte della Y. a provocare potenzialmente danno all'imprenditore concorrente; c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall'idoneità dello storno dei soci a produrre nocimento alla San Giovanni, senza considerare che, come eccepito dalla A., stante lo scopo mutualistico della cooperativa San Giovanni, era insussistente un danno economico; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2600 c.c., per avere la Corte d'appello ordinato la pubblicazione della sentenza, quale provvedimento sanzionatorio, mentre la funzione è quella civilistica risarcitoria e, nella specie, in assenza di danno la suddetta pubblicazione non poteva essere disposta; e) con il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dal fatto che la Corte d'appello non abbia ritenuto provato che la reintestazione del software (*) derivasse da accordo tra le due società, la San Giovanni e la A., circostanza questa eccepita dalla A. e non contestata da controparte.

3. La ricorrente incidentale Y. ricorrente lamenta: a) con il primo ed il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ex art. 2598 c.c., in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Y., perché la stessa non era imprenditore e non ricopriva la qualità di concorrente sul mercato e di accertamento della commissione da parte della stessa di illeciti concorrenziali; b) con il secondo ed il quarto motivo, l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato sempre dalla mancanza di qualità, in capo alla Y., di imprenditore e di concorrente della Cooperativa San Giovanni; c) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2598 c.c., n. 3, per avere la Corte d'appello ritenuto che già il Tribunale avesse accertato l'idoneità delle condotte della Y. e della concorrente A. a danneggiare l'altrui azienda, laddove, invece, tale prova non era stata fornita né in primo grado né in appello, e per avere comunque la Corte di merito

ritenuto gli atti contestati alla Y. idonei a danneggiare la San Giovanni, idoneità, in realtà, insussistente; d) con il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall'idoneità delle condotte della Y. a provocare potenzialmente danno all'imprenditore concorrente; e) con il settimo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall'idoneità dello storno dei soci a produrre nocimento alla San Giovanni, senza considerare, come eccepito dalla Y., che, stante lo scopo mutualistico della cooperativa San Giovanni, era insussistente un danno economico; f) con l'ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2600 c.c., per avere la Corte d'appello ordinato la pubblicazione della sentenza, quale provvedimento sanzionatorio, mentre la funzione è quella civilistica risarcitoria e, nella specie, in assenza di danno, la stessa non poteva essere disposta; g) con il nono motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dal fatto che la Corte d'appello non aveva ritenuto provato che la reinstatazione del software (*) derivasse da accordo tra le due società, la San Giovanni e la A., circostanza questa eccepita dalla Y. e non contestata da controparte.

4. Nelle memorie, le ricorrenti Y. e Aba 09 hanno eccepito l'inammissibilità del controricorso della Cooperativa San Giovanni, in quanto l'atto risulta essere stato notificato a mezzo del servizio postale dal domiciliatario, Avv. Di Domenica, privo di idonea procura, con conseguente inesistenza della notifica ed inammissibilità dell'atto.

L'eccezione è infondata, essendo stato più volte affermato da questo giudice di legittimità che "l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata; tale principio opera in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione" (Cass. 4520/2016; Cass. 19294/2016; Cass. 2415/2020, secondo cui "Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 104, comma 2, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purché non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita").

Nella specie, la notifica è stata effettuata nell'interesse della Cooperativa San Giovanni, dall'avv. Di Domenica nella qualità di domiciliatario.

5. Le prime quattro doglianze della ricorrente incidentale Y., da trattare unitariamente in quanto tutte incentrate sulla carenza di legittimazione attiva della stessa rispetto all'azione ex art. 2598 c.c. e segg., per non ricoprire la stessa la qualità di concorrente di mercato e di imprenditrice, sono infondate.

Lamenta la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., oltre che vizi di omesso esame di fatto decisivo, in ordine sempre alla carenza in capo alla stessa della qualità di imprenditrice concorrente della cooperativa San Giovanni, eccepita sin dal primo grado, che, a suo avviso, avrebbe dovuto in ogni caso comportare necessariamente al rigetto delle domande svolte dalla controparte.

Ora si deve osservare, in linea di principio, che la concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; tuttavia,

l'illecito non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere da un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, e, se il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro (Cass. 31203/2017; Cass. n. 18691/2015; in argomento pure: Cass. n. 9117/2012; Cass. n. 17459/2007; Cass. n. 13071/2003); quando invece l'atto di concorrenza sleale sta stato compiuto da chi non sia dipendente dell'imprenditore che ne beneficia, la responsabilità dell'impresa concorrente viene affermata sulla base della regola dell'art. 2598 c.c., che qualifica illecito concorrenziale anche l'avvalersi "indirettamente" di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, laddove, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa, l'atto corrisponda all'interesse dell'imprenditore (Cass. n. 3446/1978), sempre che il terzo si trovi con il primo in una relazione tale da qualificare il suo agire come diretto ad avvantaggiare l'imprenditore della concorrenza sleale (Cass. n. 742/1981; Cass. n. 4755/1986; Cass. n. 5375/2001; Cass. n. 6117/2006; Cass. 4739/2012). La giurisprudenza di merito ha affermato in più occasioni la responsabilità della società per gli atti compiuti dall'amministratore, stante il rapporto organico e la valenza funzionale dell'atto al perseguimento dell'interesse sociale.

Il terzo autore dell'illecito concorrenziale, che agisca in collegamento con il concorrente del danneggiato, risponde in solido con l'imprenditore avvantaggiato dall'atto, mentre, mancando del tutto un collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. n. 17459/2007; Cass. n. 9117/2012; Cass. n. 18691/2015; Cass. 7476/2017). Da ultimo questa Corte (Cass. n. 18772/2019) ha ribadito che "Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale". In motivazione, si è rammentato che, secondo i principi generali in materia di concorrenza sleale, nel caso di condotta posta in essere da un soggetto terzo diverso dagli imprenditori concorrenti, non è necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta stessa e che, affinché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex artt. 2598 c.c. e segg., è necessario dimostrare l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2600 c.c..

La Corte d'appello ha implicitamente rigettato l'eccezione sollevata dalla Y., considerata la relazione tra la stessa e l'impresa concorrente A. della San Giovanni, essendo la medesima, autrice delle condotte di concorrenza sleale, legale rappresentante della A..

A fronte di ciò non ricorrono né i vizi di violazione di legge né i vizi motivazionali denunciati, non essendo il fatto asseritamente dedotto in sé decisivo.

6. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale ed i primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili.

Lamentano le ricorrenti che la Corte d'appello non abbia rilevato, in mancanza di prova sul punto, l'inidoneità delle accertate condotte di concorrenza sleale a provocare potenzialmente un danno all'impresa concorrente.

La Corte d'appello ha rilevato che l'illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c., n. 3, ricorre allorché le condotte concorrenziali scorrette siano idonee a provocare "potenzialmente" un danno all'imprenditore concorrente, non essendo invece necessaria la prova del nesso di causalità tra le condotte stesse poste in essere dalla Y. nel 2012 (nella specie, l'invio di messaggi non veritieri circa il trasferimento della sede della cooperativa ai soci tassisti della cooperativa San Giovanni e la reintestazione in capo alla A. del contratto di licenza di utilizzo del software gestionale di cui era titolare la San Giovanni, sempre sulla base di comunicazioni non veritiere inviate dalla Y., che, pur non essendo più dipendente dal 2009, rivestiva il ruolo di Vice Presidente della San Giovanni e di Presidente della A., alla licenziante) ed il danno lamentato dalla concorrente, in particolare il passaggio in blocco di n. 180 soci da una cooperativa all'altra e l'appropriazione o l'uso da parte della Y. e della A. di dati di titolarità della cooperativa San Giovanni.

Orbene in ordine al requisito dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa concorrente, si è ripetutamente affermato che la concorrenza sleale integra un illecito di pericolo e non postula l'esistenza di un danno effettivo ovvero un diretto ed univoco vantaggio dell'impresa cui è imputabile il comportamento (Cass. n. 25/1968; Cass. n. 1259/1999; Cass. n. 3039/2005; Cass. n. 8215/2007, secondo cui "La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 3), presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell'imprenditore denunciante"; Cass. n. 17144/2009, Cass. n. 22332/2014, Cass. n. 12364/2018, secondo cui, in tema di concorrenza sleale tra due o più imprenditori, la sussistenza del presupposto indefettibile dell'illecito dato dalla comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale).

Ora la potenzialità dannosa delle comunicazioni non veritiere poste in essere dalla Y. e dalla A. era stata accertata, in concreto, anche dal Tribunale (e la controricorrente riporta stralci della motivazione della sentenza di primo grado a conforto di ciò, mentre le ricorrenti, assumendo che il Tribunale avesse statuito esattamente il contrario, si limitano a fare rinvio a pagine non ritrascritte, ai fini della necessaria autosufficienza del ricorso) ma comunque è stata motivatamente ribadita dalla Corte d'appello e le doglianze si limitano ad anteporre a tale ricostruzione fattuale altra secondo cui alcun danno sarebbe derivato alla San Giovanni da tali illeciti.

4. Il settimo motivo del ricorso incidentale ed il terzo motivo del ricorso principale, implicanti vizio di omesso esame di fatto decisivo, circa l'inconfigurabilità di qualsivoglia danno di natura economica per la San Giovanni in ragione dello scopo mutualistico intrinseco alle cooperative, è inammissibile, non vertendo su dato meramente fattuale il cui esame sarebbe stato omesso quanto su questione di diritto.

In realtà, le doglianze sottendono la contestazione della stessa qualità di imprenditore commerciale della società cooperativa San Giovanni e come tale sono infondate in quanto, come già chiarito da questa Corte, "lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità

dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c." (Cass. n. 14250/2016; Cass. 25478/2019).

E, nella specie, la Corte d'appello ha rilevato che, in astratto, la vicenda della perdita di n. 180 soci artigiani trasmigrati dalla San Giovanni alla A. nel 2012 era "certamente dannosa comportando necessariamente una diminuzione dei ricavi della Cooperativa, con contrazione del giro d'affari della San Giovanni".

6. L'ottavo motivo del ricorso della Y. ed il quarto motivo del ricorso della A., in punto di pubblicazione della sentenza e di asserita violazione dell'art. 2600 c.c., sono infondati.

Invero, questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sanzione della pubblicazione della sentenza, ex art. 2600 c.c., ha natura distinta ed autonoma rispetto al risarcimento del danno e pertanto può essere disposta anche in caso di mancata dimostrazione di un danno risarcibile in conseguenza dell'illecito concorrenziale e che, in ogni caso, la sua applicazione rientra nel potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione il suo esercizio (Cass. n. 729/1963; Cass. n. 11362/2019, in relazione all'insindacabilità in sede di legittimità della mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito).

7. Il nono motivo del ricorso incidentale ed il quinto motivo di quello principale, in punto di ritenuta mancata prova di un accordo tra le due società cooperative in ordine al cambio di intestazione del contratto di licenza del software (*) 2000 sono inammissibili perché del tutto genericamente articolati e perché implicanti rivisitazione del giudizio di merito.

Invero, "la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito" (Cass. 20553/2021).

8. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale e di quello incidentale. Stante la soccombenza reciproca delle parti ricorrenti principale ed incidentale, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le suddette parti le spese del presente giudizio di legittimità. Le spese, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente, seguono, invece, la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate integralmente tra le suddette parti le spese del presente giudizio di legittimità; condanna, in solido, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2023.